DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1992

che stabilisce l'elenco dei posti di ispezione frontalieri preselezionati ai fini dei controlli veterinari sui prodotti dai paesi terzi

(92/430/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [1], modificata dalla direttiva 91/496/CEE [2], in particolare l'articolo 30,

considerando che le autorità nazionali degli Stati membri hanno presentato alla Commissione l'elenco dei posti di ispezione frontalieri che dovranno effettuare i controlli veterinari per i prodotti provenienti dai paesi terzi;

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 90/675/CEE, è stata instaurata una forma di collaborazione tra servizi della Commissione e servizi nazionali degli Stati membri per verificare che i posti di ispezione frontalieri proposti possano effettuare tutti i controlli previsti dalla direttiva 90/675/CEE;

considerando che, per poter essere riconosciuti, i posti di ispezione frontalieri devono essere sottoposti a un controllo in loco da parte della Commissione in collaborazione con le autorità nazionali, conformemente alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 4 della direttiva sopraccitata;

considerando che appare opportuno prevedere, per tali posti di ispezione frontalieri, un limite di tempo che consenta ai medesimi di conformarsi a tutte le condizioni richieste per il riconoscimento; che è nondimeno giustificato predisporre, in via transitoria, un elenco dei posti di ispezione frontalieri preselezionati prima di stabilire l'elenco dei posti riconosciuti;

considerando che, durante tale periodo transitorio, la situazione dei posti di ispezione frontalieri preselezionati deve essere valutata e, se del caso, devono essere adottate misure che favoriscano il miglioramento delle condizioni esistenti;

considerando che può essere proposto l'inserimento di nuovi posti nell'elenco; che taluni posti possono figurare nell'elenco soltanto ai fini dei controlli relativi a taluni prodotti;

considerando che la stesura del presente elenco non pregiudica le disposizioni di cui all'articolo 17 della direttiva 90/675/CEE relative alla fissazione di norme applicabili alle importazioni in determinate zone del territorio comunitario per tener conto delle loro particolari condizioni;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I controlli veterinari sugli animali provenienti dai paesi terzi introdotti nella Comunità sono effettuati dalle autorità nazionali competenti nei posti di ispezione frontalieri che figurano nell'elenco allegato alla presente decisione.

Articolo 2

1. Entro il 30 giugno 1993 ciascun posto d'ispezione frontaliero figurante nell'elenco in allegato sarà sottoposto a un controllo in loco da parte dei servizi della Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali.

2. Ove occorra, sarà elaborato e attuato secondo uno scadenzario preciso un programma per porre rimedio alle carenze constatate.

Articolo 3

Gli Stati membri possono proporre, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 90/675/CEE, l'inserimento di nuovi posti d'ispezione frontalieri nell'elenco allegato alla presente decisione.

Articolo 4

Dopo la conclusione dei controlli in loco di cui all'articolo 2 e la presentazione al comitato veterinario permanente di una relazione generale in materia, la presente decisione viene riesaminata, entro un anno al massimo a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Articolo 5

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1992.

[1] GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.
[2] GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

Elenco dei posti d'ispezione frontalieri preselezionati ai fini dei controlli veterinari sugli animali provenienti dai paesi terzi introdotti nella Comunità

Nome (città)	Porto	Aeroporto	Stradale e/o ferroviario
BELGIO			
Antwerpen	×	×	
Gent	×		
Oostende	×	×	
Charleroi-Gosselies		×	
Zeebrugge	×		
Zaventem		×	

Nome (città)	Porto	Aeroporto	Stradale e/o ferroviario
DANIMARCA			
København	×	×	
Århus	×		
Ålborg	×		
Esbjerg	×		
Fredericia (*)	×		
Nykøbing Mors (*)	×		
Randers (*)	×		
Roskilde (*)	×		

(*) Limitatamente al pesce (articolo 18, paragrafo 4 della direttiva 90/675/CEE)

Nome (città)	Porto	Aeroporto	Stradale e/o ferroviario
GERMANIA			
Stuttgart		×	
Weil/Rhein			×
Bietingen			×
München		×	
Furth im Wald — Schafberg			×
Schirnding-Landstraße			×
Waidhaus			×
Suben-Autobahn			×
Lindau-Hörbranz-Autobahn			×
Kiefersfelden-Autobahn			×
Berlin-Tegel		×	
Frankfurt/Oder			×
Forst			×
Schönefeld		×	
Bremen	×	×	
Bremerhaven	×		
Hamburg	×	×	
Frankfurt/Main		×	
Pomellen			×
Sassnitz	×		
Rostock	×		
Brake	×		

Nome (città)	Porto	Aeroporto	Stradale e/o ferroviario
Cuxhaven	×		
Langenhagen		×	
Düsseldorf		×	
Dortmund		×	
Köln		×	
Mülheim		×	
Münster/Versmold		×	
Zinnwald			×
Schönberg			×
Kiel	×		
Lübeck	×		
Erfurt		×	
Bad Reichenhall			×

Nome (città)	Porto	Aeroporto	Stradale e/o ferroviario
GRECIA			
Hellinikon (Athina)		×	
Piree	×		
Patra	×		
Volos	×		
Thessaloniki	×	×	
Idomeni			×
Evzoni			×
Neos Kafkassos			×
Promachon			×
Gefira Kipon			×
Kakavia			×
Igoumenitsa	×		
Rodos	×	×	

Nome (città)	Porto	Aeroporto	Stradale e/o ferroviario
SPAGNA			
Alicante	×	×	
Bilbao, Pasajes, Irún	×	×	
Santander	×	×	
La Coruña y Santiago de Compostela	×	×	
Vigo, Villagarcía de Arosa	×	×	
Cádiz-Algeciras	×		
Málaga	×	×	
Almería	×	×	
Valencia	×	×	
Tarragona	×		
Palma de Mallorca (Baleares)	×	×	
Madrid		×	
Sevilla	×	×	
Gijón	×	×	
Cartagena	×		
Barcelona	×	×	
Huelva	×		
Santa Cruz de Tenerife	×	×	
Las Palmas de Gran Canaria	×	×	

Nome (città)	Porto	Aeroporto	Stradale e/o ferroviario
FRANCIA			
Boulogne	×		
Dunkerque	×		
Le Havre	×		
Saint-Malo	×		
Brest	×	×	
Concarneau-Douarnenez	×		
Nantes-Saint-Nazaire	×	×	
Bordeaux	×	×	
Sète	×		
Marseille (port)	×		
Lorient	×	×	
Roissy Charles de Gaulle		×	
Orly		×	
Marseille-Marignane		×	
Lyon-Satolas		×	
Nice		×	
Toulouse-Blagnac		×	
Saint-Louis		×	×
Saint-Julien			×

Nome (città)	Porto	Aeroporto	Stradale e/o ferroviario
IRLANDA			
Dublin	×	×	
Cork	×	×	
Shannon		×	
Waterford	×		
Galway (*)	×		
Killybeys (*)	×		

(*) Limitatamente al pesce (articolo 18, paragrafo 4 della direttiva 90/675/CEE)

Nome (città)	Porto	Aeroporto	Stradale e/o ferroviario
ITALIA			
Olbia	×		
Torino		×	
Salerno	×		
Chiasso			×
Reggio Calabria	×	×	
Milano Linate		×	
La Spezia	×		
Milano Malpensa		×	
Bologna		×	
C. PO Trans			×
Verona		×	
Fortezza			×
Lamezia Terme		×	
Pontebba			×
Gorizia	×		×
Gaeta	×		
Prosecco			×
Trieste	×		
Venezia	×		
Ancona	×		

Nome (città)	Porto	Aeroporto	Stradale e/o ferroviario
Bari	×	×	
Genova	×		
Livorno	×		
Roma Fiumicino		×	
Napoli	×	×	
Porto Torres	×		
Palermo	×	×	
Catania	×	×	
Cagliari	×		
Ciampino	×	×	
Mazara del Vallo	×		

Nome (città)	Porto	Aeroporto	Stradale e/o ferroviario
LUSSEMBURGO			
Luxembourg		×	

Nome (città)	Porto	Aeroporto	Stradale e/o ferroviario
PAESI BASSI			
Amsterdams havengebied	×	×	
Rotterdams havengebied	×	×	
Maastricht		×	
Delfzijl	×		
Eemshaven	×		
Harlingen	×		
Scheveningen	×		
Den Helder	×		
Vlissingen	×		
Terneuzen	×		
Lauwersoog (*)	×		
Urk (*)	×		
Den Oever (*)	×		
Goedereede-Stellendam (*)	×		
Colijnsplaat (*)	×		
Breskens (*)	×		
Eindhoven		×	

(*) Limitatamente al pesce (articolo 18, paragrafo 4 della direttiva 90/675/CEE)

Nome (città)	Porto	Aeroporto	Stradale e/o ferroviario
PORTOGALLO			
Viana do Castelo (*)	×		
Porto	×	×	
Aveiro (*)	×		
Lisboa	×	×	
Funchal/Madeira	×	×	
Praia da Vitória	×	×	
Ponta Delgada	×	×	

(*) Limitatamente al pesce (articolo 18, paragrafo 4 della direttiva 90/675/CEE)

Nome (città)	Porto	Aeroporto	Stradale e/o ferroviario
REGNO UNITO			
Birmingham		×	
Dover	×		
London port	×		
London airports		×	
Solent	×		
Humber	×		
Bristol	×		
Felixstowe	×		
New Haven	×		
Liverpool	×		
Heysham	×		
Tyne	×		
Holyhead	×		
Fishguard	×		
Cardiff	×		
Teesport	×		
Grangemouth	×		
Clyde	×	×	
Stansted		×	
Manchester	×	×	
Norwich	×	×	
Scrabster	×		
Belfast	×	×	
Aberdeen	×	×	
Weymouth	×		
Falmouth	×		
Invergordon	×		
Mostyn	×		
Lerwick (*)	×		

(*) Limitatamente al pesce (articolo 18, paragrafo 4 della direttiva 90/675/CEE)